



CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

1. PREZZI E CONSEGNA DEI MATERIALI

I prezzi si intendono formulati al netto dell'Iva e di eventuali sconti. Resa e consegna: franco ns. magazzino Via B. Capponi, 98 – 05100 Terni, salvo diversa indicazione riportata nell'ordine.

2. PAGAMENTO

A 60 giorni (30 gg. dalla data di accettazione o di collaudo favorevole delle merci che dovrà avvenire entro 30 gg. dalla consegna delle stesse, come previsto dall'art. 1 comma 6 del D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192).

MODALITA DI PAGAMENTO: esclusivamente a mezzo bonifico su conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, secondo le modalità stabilite dalla Legge 136 del 13 agosto 2010. Il fornitore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla fornitura.

AVVERTENZA: la fattura dovrà riportare il numero dell'ordine, il CIG il numero del D.D.T. ed il Conto Corrente Dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi della L. 136/2010; la fattura deve essere intestata ad ASM Terni S.p.a. Via Bruno Capponi, 100 - 05100 Terni - P. IVA 00693630550; **il Codice Destinatario per la fatturazione elettronica è il seguente: MZO2A0U**. L'ASM Terni S.p.A. è soggetta alle norme sulla scissione dei pagamenti (split payment).

L'ASM Terni S.p.A. non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti dovuti all'omessa citazione degli estremi dell'ordine, del CIG e del conto corrente dedicato sulle fatture. Nel caso in cui il Fornitore abbia diritto alla corresponsione di interessi moratori per ritardo di pagamento, gli stessi saranno riconosciuti, in via convenzionale, in conformità all'art. 5 comma 1) 2° periodo del D. Lgs. 231/2002, nella misura del 5%.

3. COLLAUDO

A cura e presso il Servizio richiedente :

il materiale che, sottoposto a verifica, non soddisfa pienamente alle condizioni stabilite, sarà rifiutato; tuttavia il Servizio, a suo esclusivo giudizio, ed a tutte spese del fornitore, potrà accordare al fornitore stesso l'esame in contraddittorio della merce rifiutata. Il ritiro delle partite rifiutate dovrà essere effettuato dal fornitore, senza ulteriore avviso o provvedimento qualsiasi, a sua cura e spese dello stesso nel termine di 15 gg. solari e consecutivi dalla comunicazione del rifiuto.

Le partite rifiutate dovranno essere sostituite, per essere nuovamente sottoposte alle operazioni di collaudo prescritte, nel più breve tempo possibile e comunque entro un periodo non superiore ad 1/3 dell'originario termine stabilito, fermo restando l'applicazione delle penali eventualmente previste nell'ordine o nelle presenti condizioni generali.

A cura e presso il fornitore:

il fornitore è obbligato a comunicare, a mezzo lettera raccomandata, con preavviso minimo di 15 (quindici) giorni, la data in cui effettuerà i collaudi presso i propri laboratori. L'ASM si riserva la facoltà di presenziare con un tecnico alle prove suddette. In ogni caso il fornitore è obbligato a fornire all'ASM la documentazione di collaudo dei vari materiali, secondo le norme vigenti CEI, UNEL, UNI, ecc.

4. GARANZIA

Minimo 24 (ventiquattro) mesi, salvo diverse pattuizioni tra le parti.

5. PENALI CON CONSEGNA FINO A 90 GIORNI SENZA CAUZIONE

In caso di inosservanza dei termini di consegna stabiliti (anche conseguente al collaudo sfavorevole) il fornitore sarà soggetto ad una penale giornaliera dello 0,1% del valore della partita in ritardo e non si dovrà comunque superare un limite massimo di ritardo di 25 giorni solari e consecutivi.

Oltre a tale termine di ritardo, sarà facoltà dell'ASM di provvedere all'approvvigionamento come meglio crede, a rischio e maggiori spese del fornitore e di risolvere senz'altro l'ordine per la parte di fornitura non ancora effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. In caso di risoluzione dell'Ordine l'ASM si riserva di richiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno conseguente alla mancata effettuazione della fornitura.

Tuttavia, nei casi in cui l'ASM dovesse ritenere a proprio insindacabile giudizio di accettare consegne effettuate oltre i limiti sopra indicati (25 giorni solari e consecutivi), sarà applicata una penale unificata dell'1,5% per ogni ulteriore giorno di ritardo.

In ogni caso le penali non potranno superare il 10% dell'importo netto della fornitura.

6. APPLICAZIONI DELLE PENALI

Gli importi delle penali e gli eventuali costi di magazzinaggio del materiale rifiutato e non ritirato, che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra descritti, saranno trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse a pagamento, con emissione di fattura da parte dell'ASM nei confronti del fornitore per un importo pari all'importo scaturito dall'applicazione della penale. L'applicazione delle penali sarà comunicata a mezzo pec da parte dell'ASM Terni S.p.A.

7. RISPETTO DEL MOG D.LGS. 231/01 E DEL CODICE ETICO

Ciascuna parte dichiara e garantisce all'altra, assumendo espresso impegno in tal senso, che lo svolgimento di tutte le attività previste dal presente ordine da parte di (i) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, (ii) coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società, (iii) soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti e (iv) eventuali collaboratori esterni, avverrà nella stretta osservanza delle leggi e regolamentazioni applicabili, delle migliori prassi internazionali e dei più alti standard etici, anche inerenti a tematiche anticorruzione, garantendo tra l'altro il rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001 e ss.mm.ii. (il "DLGS 231/2001") e della normativa a tutela della concorrenza e del consumatore (di seguito "Normativa Antitrust"), quest'ultima qualora applicabile.

In particolare la Controparte contrattuale si obbliga:

a) a svolgere, e a far sì che il proprio personale (ivi inclusi eventuali collaboratori terzi dallo stesso coinvolti) svolga l'attività oggetto del presente ordine in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico, nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 (Modello 231), nelle Misure Anticorruptive di ASM Terni SpA, documenti nei quali sono definiti i principi ed i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii. e di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive);

b) a fornire puntuale informativa circa eventuali variazioni intervenute nel corso del rapporto rispetto alle informazioni/autodichiarazioni richieste da ASM Terni SpA (soprattutto ai fini anticorruzione, es. dichiarazioni su eventuali conflitti di interesse, patto di integrità etc...) e rilasciate dalla controparte contrattuale (affidatario, consulente etc...) anteriormente alla sottoscrizione dell'ordine.

I documenti di cui al par. 9.1 (lett. a) sono disponibili sul sito di ASM all'indirizzo <https://www.asmtneri.it/trasparenza-altri-contenuti/> e la controparte contrattuale dichiara:

- di averne preso visione e conoscenza;
- di impegnarsi a conformarsi anche con riferimento agli obblighi, in capo ai consulenti/partner della controparte contrattuale (e/o comunque in generale "terze parti"), di segnalare con le modalità e ai soggetti previsti da ASM Terni SpA eventuali comportamenti, atti od eventi, che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del predetto DLGS 231/2001 nonché, in via ulteriore e non sostitutiva, qualsiasi frode o atto illecito, ovvero il sospetto, generato sulla base degli elementi disponibili, che si stia verificando una frode o un atto illecito.

Le Parti si impegnano ad astenersi, nell'espletamento delle attività oggetto del rapporto contrattuale, da comportamenti e condotte che, singolarmente o congiuntamente ad altre, possano integrare: i) una qualsivoglia fattispecie di reato contemplata dal DLGS 231/2001 (e ss.mm. ii); ii) reati di corruzione in generale; iii) una qualsiasi fattispecie di illecito contemplata dalla normativa a tutela della concorrenza e del consumatore (se applicabile). Resta inteso, inoltre, che la controparte contrattuale manleva ASM Terni SpA da ogni eventuale sanzione o danno che quest'ultimo dovesse subire quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte della controparte contrattuale di suoi eventuali collaboratori.

La controparte contrattuale dichiara di essere consapevole che la violazione da parte del medesimo (intendendosi richiamate le specifiche di cui alla presente clausola compliance) e/o da parte delle terze parti coinvolte dallo stesso nell'esecuzione dell'incarico, delle dichiarazioni rilasciate e delle obbligazioni assunte sulla base del presente articolo, darà facoltà a ASM di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente Ordine ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti e/o di sospendere l'Ordine, e/o di recedere liberamente dal medesimo, in considerazione della maggiore o minore esposizione a rischio per la Società.

Con riferimento alla normativa a tutela della concorrenza e del consumatore (c.d. "Normativa Antitrust"), la controparte contrattuale dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dall'Ordine non porrà in essere alcun comportamento da cui possa derivare una responsabilità di ASM Terni S.p.A. ai sensi della citata Normativa.

La violazione da parte della controparte contrattuale, e/o da parte delle terze parti coinvolte dallo stesso nell'esecuzione dell'incarico, della dichiarazione e garanzia di cui sopra e, più in generale, della Normativa Antitrust, attribuisce ad ASM Terni SpA la facoltà di risoluzione dell'Ordine, salva la possibilità di esercitare azione di risarcimento danni patiti o patienti e/o di sospendere l'Ordine, e/o di recedere liberamente dal medesimo, in considerazione della maggiore o minore esposizione a rischio per la Società.

8. RISOLUZIONE DELL'ORDINE/ORDINE

Oltre all'applicazione delle disposizioni del Codice Civile, l'Ordine può essere risolto nei seguenti casi:

- con riferimento al D.lgs 231/2001: violazione della normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche di cui al D.lgs 231/2001 da parte di Amministratori, dipendenti o collaboratori della Società, attestata da sentenza definitiva passata in giudicato;
- attuazione di una condotta contraria o comunque non in linea con le regole di comportamento definite dal Codice Etico dell'ASM Terni S.p.A. e del Patto di Integrità;
- attuazione di una condotta contraria o comunque non in linea con le regole di Politica Ambientale adottata dall'ASM Terni S.p.A., nel rispetto della normativa UNI- EN ISO 14001:2004, consultabile nel sito www.asmtneri.it "Informativa Ambientale ai Fornitori";
- qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla fornitura;

- in caso di successivo accertamento del mancato possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023; in tal caso si procederà al pagamento del corrispettivo pattuito in base alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e all'applicazione di una penale del 10% del valore dell'affidamento da decurtare sull'importo da corrispondere.

9. CESSIONE DEL CREDITO

Ai fini della cessione dei crediti si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 c. 12 del D. Lgs. 36/2023.

10. MODIFICA QUANTITA' O CONDIZIONI CONTRATTUALI

Qualunque variazione tendente a modificare quantità o condizioni contrattuali, dovrà essere esplicitamente formalizzata con idonea documentazione. L'inosservanza di quanto sopra non potrà dar luogo ad alcuna richiesta di maggiori importi.

Le Parti potranno chiedere la revisione dei prezzi in attuazione di quanto previsto dall'art. 60 del D. Lgs. 36/2023.

11. COMPETENZA GIUDIZIARIA

Per eventuali controversie giudiziarie è competente il foro di Terni.

12. PRIVACY, TRATTAMENTO DATI E RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell'esecuzione dell'Ordine, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per "normativa vigente" si intende il Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation, la normativa italiana di adeguamento nonché i provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Le Parti si impegnano ad applicare le misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esse trattati per le finalità connesse alla stipula e all'esecuzione del presente Ordine, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

L'Ordine potrà prevedere la stipula di un atto aggiuntivo (nomina di accordo tra titolari autonomi, nomina di un responsabile del trattamento, nomina a incaricato / autorizzato al trattamento), qualora tale atto si renda necessario al fine di ottemperare gli obblighi di legge sopra richiamati per regolamentare il trattamento di eventuali dati personali trattati

Le informazioni che il Fornitore riceverà in esecuzione o in ragione del presente ordine sono da ritenersi confidenziali e quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo quanto necessario per il corretto adempimento delle prestazioni e salvi espressi obblighi di legge. Il Fornitore si obbliga quindi a porre in essere ogni attività volta ad impedire che le informazioni summenzionate possano in qualche modo essere acquisite da terzi o divulgate a terzi. Il Fornitore s'impegna in ogni caso a comunicare a ASM Terni S.p.A., prontamente e per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo all'eventuale divulgazione di informazioni riservate.

13. ACCETTAZIONE DELL'ORDINE

L'ordine dovrà essere controfirmato per accettazione dal legale rappresentante/procuratore del fornitore e la copia controfirmata dovrà essere restituita ad ASM a mezzo pec entro cinque giorni dal ricevimento. Sono da intendersi nulle ed inefficaci eventuali condizioni generali indicate dall'operatore economico che risultino in contrasto, anche parziale, con quelle sopra esposte, salvo espressa autorizzazione da parte di ASM.

14. DEROGHE E INTEGRAZIONI ALLE CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Qualora ASM Terni S.p.A, per determinate forniture, predisponga apposite Specifiche o Capitolati Tecnici, le presenti condizioni generali di fornitura si applicano nelle parti non in contrasto. Per quanto non previsto e ad integrazione delle presenti condizioni generali le parti faranno riferimento al Capitolato Generale d'Appalto ASM per Forniture pubblicato nel sito www.asmterni.it - Area Fornitori, che si intende accettato con la conferma d'ordine.

PER ACCETTAZIONE - ORDINE NUMERO: _____

(Timbro e firma del legale rappresentante del fornitore)